



Priverno, 08/10/2026

Ai componenti della commissione elettorale
Agli atti e al sito

OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale

La Dirigente Scolastica,

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 4 agosto 1995, n. 267, recante modifiche e integrazioni all’O.M. n. 215/1991;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293, recante modifiche e integrazioni all’O.M. n. 215/1991;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277, recante modifiche e integrazioni all’O.M. n. 215/1991;

VISTO, in particolare, l'art. 24 dell'O.M. n. 215/1991, concernente la costituzione, la composizione, il funzionamento e la durata della Commissione elettorale di circolo o di istituto;

VISTI, in particolare, gli artt. 21, 22 e 23 dell'O.M. n. 215/1991, concernenti le procedure per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali di durata annuale e le relative operazioni elettorali;

VISTI gli artt. 8 e seguenti del D.Lgs. n. 297/1994, concernenti la composizione e le competenze degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 25, concernente le funzioni e le responsabilità del Dirigente scolastico;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268, recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 567/1996, con particolare riferimento alla disciplina della Consulta provinciale degli studenti;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 169661 del 30 settembre 2026, avente ad oggetto le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l'a.s. 2026/2027;

VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l'a.s. 2026/2027, prot. n. 98479 del 30/09/2026;

ACCERTATA la disponibilità degli interessati a svolgere le funzioni di componenti della Commissione elettorale d'Istituto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 dell'O.M. n. 215/1991, la Commissione elettorale d'Istituto è composta da cinque membri, di cui due docenti, un componente del personale ATA, un genitore e uno studente;

CONSIDERATO che la Commissione elettorale d'Istituto dura in carica due anni ed è chiamata a svolgere gli adempimenti connessi alle operazioni elettorali di competenza dell'istituzione scolastica;

CONSIDERATO che nell'a.s. 2026/2027 si procederà al rinnovo delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale, al rinnovo del Consiglio di Istituto, nonché alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale degli studenti secondo le disposizioni normative vigenti;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione formale della Commissione elettorale d'Istituto per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Art. 1 – Costituzione della Commissione Elettorale

È costituita presso **l'ISS Teodosio Rossi** la **Commissione Elettorale di Istituto** per le operazioni di voto nelle persone di:

Componente	Nominativo	Qualifica
1	Botticelli Marco	Docente
2	Farina Giusy	Docente
3	Galli Angelo	Docente
4	Rossi Maria Cristina	Personale ATA
5	Santia Barbara	Personale ATA
6	Retrosi Maria	Genitore

7	Tacconi Santina	Genitore
8	Ciarmatore Silvia	Alunna
9	Paparelli Marika	Alunna
10	De Giuli Federico	Alunno

Art. 2 – Presidente e segretario

La Commissione Elettorale, nella sua prima riunione, procederà all'elezione del **Presidente**, a maggioranza dei propri componenti.

Le funzioni di **segretario** saranno svolte da un componente designato dal Presidente.

Art. 3 – Compiti della Commissione

La Commissione Elettorale esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, provvede agli adempimenti connessi alle operazioni elettorali per il rinnovo di tutti gli organi collegiali della scuola, tra cui:

- formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori;
- esame di eventuali ricorsi relativi alla compilazione degli elenchi;
- verifica della regolarità delle liste dei candidati e delle candidature, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- esame delle eventuali contestazioni concernenti le operazioni elettorali;
- designazione dei componenti dei seggi elettorali, secondo le disposizioni dell'O.M. n. 215/1991;
- ogni ulteriore adempimento attribuito alla Commissione dalla normativa elettorale vigente;
- adempimenti connessi alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli eletti, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione si avvale della collaborazione degli uffici di segreteria dell'Istituto.

Art. 4 – Validità delle deliberazioni

La Commissione Elettorale delibera con la presenza di almeno **la metà più uno dei suoi componenti**.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5 – Durata

La Commissione Elettorale dura in carica **due anni**, ai sensi dell'art. 24 dell'O.M. n. 215/1991.

I componenti possono essere designati anche per il biennio successivo.

Qualora la Commissione Elettorale già costituita sia ancora in carica, la stessa continuerà ad esercitare le proprie funzioni sino alla costituzione e all'insediamento della nuova Commissione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 – Incompatibilità

I componenti della Commissione Elettorale non possono essere candidati alle elezioni per il Consiglio di Istituto, rappresentanti dei consigli di classe dei genitori e per la consulta studentesca.

Qualora un componente della Commissione presenti la propria candidatura, dovrà essere sostituito con le modalità previste dalla normativa vigente.

La Dirigente Scolastica
ANNA MARIA BILANCIA
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 comma 2 D. L.gs n.39 del
12/02/1993